

L'art. 4 del D.P.R. 249/1998, modificato dal D.P.R. 235/2007 e rubricato "Disciplina" è il vero riferimento pratico che le istituzioni scolastiche sono tenute ad adottare sia per la redazione del proprio regolamento d'istituto, sia per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari in caso di mancata adozione di un regolamento. Tale norma costituisce, infatti, la cosiddetta "disciplina legale minima" che trova applicazione ogni qualvolta l'istituzione scolastica non ne abbia adottata una più articolata tramite la redazione di un proprio regolamento, ovviamente conforme e coerente con i principi di cui allo stesso articolo 4.

L'art. 4, al 2° comma, dispone che "I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica"

Tali azioni congiunte sono dirette a prevenire e contrastare il disagio socio-relazionale e ambientale, promuovendo comportamenti di rispetto della persona e condivisione della crescita umana. Si è ritenuto, infatti, che una non corretta condotta disciplinare possa essere modificata soprattutto attraverso la partecipazione ad un percorso educativo di recupero che consentirà allo studente non solo di risarcire il danno arrecato alla società, ma anche di avviare un cammino di maturazione per reinserirsi pienamente in essa.

Altro principio fondamentale - che richiama la personalità della responsabilità penale di cui al medesimo art. 27 Cost. - è quello di cui al 3° comma a mente del quale: "La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto". Oltre al principio della personalità della responsabilità, sono richiamati altresì il principio del contraddittorio e il diritto di difesa, entrambi di rango costituzionale (art. 24 Cost.: "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento").

Tabella riepilogativa delle sanzioni disciplinari a carico degli studenti

Gravi o abituali inadempienze dei doveri scolastici: 1. non portare ripetutamente il materiale scolastico 2. sporcare o lasciare ripetutamente in disordine i locali della scuola 3. disturbare ripetutamente l'attività didattica: chiacchierare, interrompere la lezione senza motivo, urlare o schiamazzare nelle aule, nei corridoi o in qualunque area, interna o esterna, dell'edificio scolastico 4. comportarsi in modo scorretto: esprimersi in modo maleducato o arrogante, utilizzare un linguaggio verbale o gestuale inappropriato al contesto scolastico. 5. frequenza irregolare, ripetuti ritardi e/o uscite anticipate non giustificati da motivi di salute o di famiglia.	Annotazione dell'inadempienza sul R.E. e convocazione dei genitori	Docente per il caso di cui al punto 2. Coordinatore di classe nei casi di cui ai punti 1, 3, 4, 5	
Assumere comportamenti che turbino il regolare andamento delle lezioni o della vita scolastica: 1. danneggiare volontariamente strumenti o ambienti della scuola 2. assumere comportamenti che contrastino con la salvaguardia della sicurezza altrui (scherzi molesti, spintoni, lancio di oggetti)	Sanzione disciplinare da 1 ai 5 giorni in relazione alla gravità della condotta tenuta. In sostituzione della sanzione, sono previste attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate, come mense della Caritas, ospedali, case di cura o la cura del giardino scolastico. Le attività potranno proseguire anche dopo il rientro in classe, per favorire la responsabilizzazione del giovane.	Dirigente Scolastico e Consiglio di Classe	Organo collegiale di garanzia interno alla scuola

Assumere comportamenti che turbino il regolare andamento delle lezioni o della vita scolastica: 1. porre in essere ostacoli all'esercizio del diritto-dovere di lavorare e studiare nell'Istituto, ovvero non rispettare - singolarmente o in gruppo - il quadro normativo, organizzativo ed orario, che permette l'esplicarsi delle attività scolastiche nel loro regolare procedere durante l'anno 2. denigrare, diffamare, rubare identità, trattare illecitamente i dati personali in modo telematico 3. diffondere on-line contenuti aventi ad oggetto uno o più componenti della famiglia del minore al solo scopo di isolarlo ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo	Sanzione disciplinare da 5 ai 10 giorni in relazione alla gravità della condotta tenuta, nei casi di cui ai punti 1 e 2. In caso di recidiva da 10 a 15 giorni. Sanzione disciplinare di 15 giorni nel caso di cui al punto 3. In tutti e tre i casi, comunque, in sostituzione della sanzione, sono previste attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate, come mense della Caritas, ospedali, case di cura o la cura del giardino scolastico. Le attività potranno proseguire anche dopo il rientro in classe, per favorire la responsabilizzazione del giovane.	Dirigente Scolastico e Consiglio di Classe	Organo collegiale di garanzia interno alla scuola
--	---	---	--

Tabella riepilogativa delle sanzioni disciplinari a carico degli studenti

